

XIX legislatura

A.S. 926:


**“Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026”**

Novembre 2023

n. 95



servizio del bilancio
del Senato



Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. A tal fine viene abrogato il riferimento ai sopra indicati soggetti contenuto nel quinto comma dell'articolo 25-bis, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applichino solo a decorrere dal 1° aprile 2024.

La RT evidenzia che la disposizione modifica l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l'istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23%.

Si prevede, altresì, che detta aliquota venga applicata sul 50% dell'imponibile (ammontare delle provvigioni percepite).

Detta base imponibile è ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi.

Sottolinea che l'estensione dell'ambito applicativo della ritenuta a termini della RT consente un recupero di gettito, sia connesso all'evasione derivante dall'infedele od omessa dichiarazione dei proventi da parte degli agenti assicurativi, sia un recupero di evasione da riscossione (i.e. somme dichiarate e non versate).

Rileva che attraverso l'introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all'interno di un settore che ne è sprovvisto si consente di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi - grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito - e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della *compliance by design*.

Per quantificare gli effetti di gettito connessi alla disposizione, in via preliminare evidenzia che la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al *gap* (Irpef ed Ires) al 49 per cento. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l'analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all'anno 2021, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nel settore identificato dai codici Ateco 66.22.01 (*Broker* di assicurazioni), 66.22.02 (*Agenti* di assicurazioni), 66.22.03 (*Sub-agenti* di assicurazioni) e 66.22.04 (*produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni*).

Dividendo tale valore, ammontante a 9,7 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al *gap* (cioè 51 per cento) si ottiene il totale dei componenti positivi,

inclusi quelli non dichiarati, pari a 19 miliardi. Fatto ciò, applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (9,3 miliardi) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio ($8\% = [(23/2)+(23/5)]/2$), si ottiene un maggior gettito strutturale pari a 744 milioni.

A tal proposito, si rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito “definitivo”, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente.

Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del *collection gap*, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al *gap* da riscossione Irpef ed Ires (4 per cento) per l’importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 34 mln $[(0.08*(9,7\text{mld})) * 0.04]$.

Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	583	778	778	778
Totale	583	778	778	778

Si prevede che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal 1° aprile.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Co.	Descrizione	e/snat	<i>(milioni di euro)</i>								
			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2	Estensione della ritenuta a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota del 23% anche a società, enti e persone fisiche che corrispondono provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari	E T	583	778	778	583	778	778	583	778	778

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati considerati dalla RT nonché delle ipotesi contemplate in relazione alla percentuale di *compliance* ipotizzata riguardo alla estensione dell’istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, e nel presupposto che le ipotesi ivi considerate rispondano a criteri di prudenzialità, nulla di particolare da osservare.

Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.